

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	449
Data del provvedimento	25/02/2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", di Prato - Autorizzazione subappalto all'impresa RESTAURARTE di Daniele Casavecchi di Gambassi Terme (FI).

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Viste la delibera n. 1965 del 29/12/2016 e la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui l’ingegnere Gianluca Gavazzi è stato nominato rispettivamente Direttore SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato e Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;

Ricordato:

- che con Determinazione dirigenziale n. 2815 del 21/12/2020, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 *“i lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce”*, nonché è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico OPLONDE SRL con sede legale a Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ P.IVA 04502880489, per un importo offerto di **€ 1.448.788,74 iva 10% compresa (di cui € 1.317.080,67, imponibile, ed € 131.708,07 iva 10%)**;
- che con lo stesso provvedimento avanti indicato l’aggiudicazione dell’appalto è stata contestualmente dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- che il contratto di appalto è stato repertoriato in data 25.02.2021 al numero 315 da parte, rispettivamente, della Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario, OPLONDE S.R.L di Campi Bisenzio (FI) avanti indicato, e che in data 01.04.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che, a seguito della richiesta dell’impresa OPLONDE S.R.L., pervenuta tramite pec in data 10/05/2021, è stata concessa l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77;

Ricordato ancora:

-che con determina n. 2666 del 04.11.2021, immediatamente eseguibile è stato, tra l’altro, preso atto della nota protocollo n. P/46754 del 23.06.2021, del Direttore dell’Area manutenzione e Gestione Investimenti – Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, con la quale ha individuato l’Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti – Prato, Responsabile Unico del procedimento dell’intervento in questione,

denominato “*lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", di Prato*”, in sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2021;

- che con determina n. 88 del 19/01/2022 è stato provveduto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, alla modifica del contratto in questione, per le motivazioni esplicitate nella Relazione del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Sara Allegranti, allegata allo stesso atto;
- che la suddetta modifica non ha comportato un incremento dell'importo del contratto;
- che con determina n. 287 del 07/02/2022 è stato provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 1, lettera c, e dell'art. 149 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., alla modifica del contratto in questione, per le motivazioni esplicitate nella Relazione del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Sara Allegranti, allegata allo stesso atto, rideterminando l'importo contrattuale in € 1.504.992,89 oltre IVA;
- che l'aumento contrattuale di € 187.912,22 oltre IVA, di cui € 16.178,00 oltre IVA per lavori di consolidamento pilastri in pietra serena, riconducibili alla categoria OS2-A, trova copertura nella voce “Fondo accantonamento” del Quadro economico (ribasso d'asta);

Dato atto che:

- è pervenuta a questa Azienda, mediante PEC del 02/02/2022, numero di protocollo n. 8202, la richiesta dell'operatore economico OPLONDE s.r.l., con la quale è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei confronti dell'Impresa RESTAURARTE di Daniele Casavecchi, con sede legale in Loc. Catignano Castelluccio n. 102 – Gambassi Terme (FI), C.F. CSVDNL69H28D612X, P.I. 04919810483, per i lavori di “*Consolidamento dei pilastri in pietra serena*” – Lavori riconducibili alla categoria OS2-A del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 13.000,00, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;

Accertato:

- che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che intendeva affidare in subappalto, nella misura massima del 40% dell'importo complessivo contrattuale, i lavori ricadenti nella Categoria prevalente OG 2 “*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*”;
- che la tipologia dei lavori da subappaltare- riconducibili alla categoria OS2-A del D.P.R. 207/2010 non era prevista nel contratto originale, ma è stata introdotta con la modifica approvata con la determina n. 287 del 07/02/2022 avanti indicata;

Visto l'art. 1.40 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale, al punto 4, viene stabilito che (...) *l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105, del Codice dei contratti pubblici*”;

Visto altresì l'art. 105, comma 13, lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che la stazione appaltante, in caso di piccola o micro impresa, corrisponda il compenso oggetto del subappalto direttamente al subappaltatore;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto risulta, allo stato attuale, debitamente corredata delle auto dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'operatore economico per il quale si richiede l'autorizzazione al subappalto e della documentazione prevista dall'art.105, comma 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., in particolare, del contratto di subappalto, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Verificato:

- che il contratto di subappalto, allegato alla sopra citata richiesta, numero di protocollo 8202 del 02/02/2022, contiene le seguenti clausole:
- l'ammontare complessivo delle opere per un importo stimato di € 13.000,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza al netto di IVA;
- il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione appaltante;

Considerato che:

- l'importo totale del subappalto richiesto rientra nei limiti di cui all'art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm. e non supera il 40% dell'importo del contratto, essendo pari allo 0,99% delle opere, al netto del ribasso offerto;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore dichiara di corrispondere al subappaltatore l'importo delle prestazioni affidate al prezzo di aggiudicazione, senza alcun ribasso;

- il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine speciale correlati all'effettiva natura dei lavori da eseguire riconducibili alla Cat. OS2-A;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che le verifiche semplificate previste dalla delibera n. 1176 del 15.10.2020 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., e di ordine speciale di cui all'art. 83 dello stesso decreto in capo all'impresa, alla quale si intende subappaltare le opere di cui trattasi, hanno avuto esito positivo come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

Rilevato inoltre che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dell'impresa subappaltatrice prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di € 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, co. 1, lett. c), del medesimo decreto;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto con nota prot. n. 8202 del 02/02/2022, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza ad autorizzare i lavori oggetto di subappalto, stante la necessità di garantire la rapida esecuzione dei lavori;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sara Allegranti, dirigente presso la SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che con determina n. 287 del 07/02/2022 sono state introdotte nuove lavorazioni, riconducibili alla categoria OS2-A del D.P.R. 207/2010;

2) di autorizzare l'operatore economico OPLONDE s.r.l. di Campi Bisenzio (FI), nell'ambito del contratto indicato in premessa, ad affidare in subappalto all'Impresa RESTAURARTE di Daniele Casavecchi, con sede legale in Loc. Catignano Castelluccio n. 102 – Gambassi Terme (FI), C.F. CSVDNL69H28D612X, P.I. 04919810483, i lavori di "*Consolidamento dei pilastri in pietra serena*" riconducibili nella Categoria OS2-A del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 13.000,00, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;

3) di dare atto che:

- il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dalla Stazione appaltante al subappaltatore;
- nel contratto di subappalto, l'appaltatore dichiara di corrispondere al subappaltatore l'importo delle prestazioni affidate al prezzo di aggiudicazione, senza alcun ribasso;

4) di dare atto che le verifiche semplificate previste dalla delibera n. 1176 del 15.10.2020 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., e di ordine speciale di cui all'art. 83 dello stesso decreto in capo all'impresa, alla quale si intende subappaltare le opere di cui trattasi, hanno avuto esito positivo come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

5) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'Azienda;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

8) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi